

RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO. IL TUTORE CHE OMETTE DI PRESENTARE IL RENDICONTO NON E' PUNIBILE SE NON E' CONSAPEVOLE DELL'OBBLIGO ATTUALE DELLA PRESENTAZIONE

Ai fini della configurabilità del reato di rifiuto di atti d'ufficio è necessario che il soggetto attivo conosca, oltre la sua qualifica soggettiva anche *“la situazione concreta che attualizza l'obbligo come suo, quindi di sua competenza”*. L'assenza di tale presupposto ha indotto il Tribunale di Cassino a pronunciare sentenza (sent. N. 1409/15) di assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo di C.D.

L'uomo era accusato di omissione di atti d'ufficio in quanto, nella qualità di tutore del fratello, aveva ommesso di presentare presso l'ufficio del Giudice Tutelare il rendiconto relativo alla gestione dei beni del predetto, alle pensioni percepite e alle spese effettuate per suo conto, senza fornire giustificazioni, pertanto, rifiutando indebitamente di compiere atti che dovevano essere adottati senza ritardo per ragioni di giustizia.

All'esito dell'istruttoria è emerso che l'imputato aveva già comunicato da tempo alla sorella che non intendeva più occuparsi del fratello a causa del suo dissidio con i familiari. Effettivamente, da allora, dopo aver comunicato la sua intenzione anche alla madre e dopo aver riconsegnato il libretto postale del fratello alla sorella, l'imputato non si era più occupato dell'amministrazione dell'interdetto.

Il reato di rifiuto di atti d'ufficio punisce il pubblico funzionario che rifiuti indebitamente di compiere un atto che per vari motivi d'urgenza deve essere compiuto senza ritardo. la condotta tipizzata nella fattispecie normativa di cui all'articolo 328 c.p., comma 1, costituisce un reato di pericolo che si perfeziona con la semplice omissione del provvedimento di cui si sollecita la tempestiva adozione, in quanto incidente su beni di valore primario tutelati dall'ordinamento, nella specie da compiere per ragioni di giustizia e senza ritardo, indipendentemente dallo specifico atto e dal documento che possa derivarne.

Quanto all'elemento soggettivo, il dolo di colui che esercita una pubblica funzione deve comprendere non solo la consapevolezza e la volontà di omettere un atto del proprio ufficio, ma anche la consapevole volontà di agire indebitamente.

Nel caso di specie, il Tribunale, da una attenta analisi delle risultanze istruttorie, ha ritenuto non integrato il reato contestato proprio sotto il profilo del dolo.

L'imputato, infatti, pur consapevole dell'intimazione a depositare il rendiconto entro 10 gg. per ordine del giudice, riteneva di non dovere più adempiere agli obblighi prescritti, considerandosi esonerato dal momento in cui aveva comunicato alla madre e alla sorella di non voler più assolvere tale compito consegnando loro il libretto postale del fratello.

La predetta sentenza pur ponendosi nella scia del consolidato indirizzo interpretativo della Suprema Corte (secondo cui, in relazione al reato in discorso, per l'integrazione dell'elemento soggettivo è *necessario che il pubblico ufficiale abbia consapevolezza del proprio contegno omissivo, dovendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento "contra ius", senza che il diniego di adempimento trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione*. Cassaz. penale, Sez. VI, sentenza n. 36674 del 10 settembre 2015), valorizza l'elemento della consapevolezza da parte del pubblico ufficiale della situazione concreta che attualizza l'obbligo come proprio e, come tale da svolgere. Elemento questo ritenuto insussistente nel

caso *de quo*, essendo emerso che l'imputato, in buona fede, riteneva di essere esonerato da ogni incombente per aver espresso ai propri familiari la rinuncia allo svolgimento dell'incarico.